

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 20 del 31 Maggio 2016

### **1. SISTRI - Pubblicato il nuovo regolamento - Prevista l'emanazione di decreti di natura non regolamentare e l'abrogazione del D.M. n. 52 del 2011**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il **decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2016, n. 78** contenente *"Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Il provvedimento, pur conservando la struttura del D.M. n. 52 del 2011, introduce meccanismi di razionalizzazione della procedura attraverso una **semplificazione delle tempistiche di comunicazione** dati da parte degli operatori, affidando solo ad ulteriori *"decreti di natura non regolamentare"* la definizione delle procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati, la riduzione dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria.

*"Il nuovo regolamento sul SISTRI – ha dichiarato Gian Luca Galletti, ministro dell'Ambiente - ha il compito di portarci verso un sistema più semplice ed economico per le imprese interessate alla gestione dei rifiuti pericolosi. Interveniamo sulla struttura e le modalità di funzionamento del sistema di tracciabilità, che non può essere più vissuto dalle aziende come un insieme di oneri insopportabili, ma come una garanzia innanzitutto per loro stesse"*.

Il decreto **entrerà in vigore il prossimo 8 giugno 2016**; dalla stessa data verrà abrogato il precedente decreto del 18 febbraio 2011, n. 52. Tuttavia, **si dovrà attendere la pubblicazione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, di natura non regolamentare, con i quali dovranno essere definite:

a) le **procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI e per l'inserimento e la trasmissione dei dati**;

b) le modifiche da apportare all'Allegato 1 del presente regolamento, in relazione alla **definizione dell'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria**, prevedendo per gli stessi una **misura ridotta** rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.

Fino all'approvazione delle procedure operative con i decreti previsti, continueranno ad applicarsi le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI.

Spetterà alla società concessionaria del servizio di gestione del SISTRI **predisporre ed aggiornare la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori**, curandone la pubblicazione sul portale informativo SISTRI, previo visto di approvazione del Ministero dell'Ambiente.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

### **2. START-UP INNOVATIVE - Nuovi Pareri del Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, **quattro nuovi pareri** in merito alle Start-up innovative.

**1) Il Parere del 20 maggio 2016, Prot. 141293**, risponde al quesito in merito alla scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle società start-up innovative senza aver ancora provveduto al deposito del bilancio d'esercizio.

Viene confermato che il deposito del bilancio o per lo meno l'approvazione del medesimo rappresenti *condicio sine qua non* per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25. La dichiarazione presentata in assenza di bilancio depositato deve considerarsi come inesistente.

**2) Il Parere del 20 maggio 2016, Prot. 141336**, risponde al quesito in merito a domanda sullo **status di start-up innovativa a vocazione sociale**.

La disciplina applicata alla start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) risponde ai criteri e requisiti generali posti dalla disciplina di cui all'art. 25, con due grandi e principali eccezioni: **l'oggetto sociale** (campo d'azione della società, che deve essere quello indicato all'articolo 2 del D.Lgs. 155/2006, recante la disciplina delle imprese sociali) e la necessità di redigere, oltre quanto richiesto ordinariamente a tutte le start-up innovative dai commi 14 e 15 dell'articolo 25, anche il cosiddetto **"Documento di descrizione di impatto sociale"**, da **depositarsi annualmente**, pena la perdita dei requisiti di SIAVS.

Nel caso la startup, alla scadenza del primo anno, non invia una versione aggiornata del Documento, perde lo status speciale di SIAVS, rimanendo ovviamente startup innovativa NON a vocazione sociale.

**3) Il Parere del 20 maggio 2016, Prot. 141349**, risponde al quesito in merito alla distribuzione degli utili da parte di una società che si è cancellata dalla sezione speciale del Registro delle imprese.

In altre parole, viene chiesto se tale procedimento sia consentito una volta che la società sia stata cancellata dalla sezione speciale delle start-up o se sia ammissibile solo decorso un esercizio dalla cancellazione.

Stando alla norma di riferimento (art. 25, comma 2, lett. e), D.L. n. 179/2012), si deve ritenere che, ancorché gli utili siano maturati in pendenza dell'iscrizione della start-up nella apposita sezione speciale, la loro divisione sia possibile anche nell'esercizio successivo alla loro maturazione.

**4) Il Parere del 20 maggio 2016, Prot. 141363**, risponde al quesito in merito ai requisiti necessari per la creazione di una start-up innovativa nel settore del commercio.

In altre parole, viene chiesto se la sussistenza dei requisiti oggettivi della innovazione e dell'alto valore tecnologico è da intendersi **in senso cumulativo**, oppure, il requisito oggettivo sarà comunque soddisfatto se i prodotti o servizi commercializzati conterranno **alternativamente** il requisito della novità o quello dell'alto valore tecnologico.

Stando alla norma (art. 25, comma 2, lett. f), D.L. n. 179/2012), una società per qualificarsi come start-up innovativa e poter essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese deve avere «... *quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico*».

L'assenza di ogni congiunzione tra i due macroelementi **"innovazione"** e **"alto valore tecnologico"** – scrive il Ministero – *"indica un binomio indissolubile, che il legislatore considera condicio sine qua non (nella sua integrità ed inalterabilità) per la definizione della fattispecie e quindi l'iscrizione in sezione speciale"*.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo dei nuovi quattro pareri ministeriali clicca qui.](#)

### **3. PESI E MISURE - Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due decreti di attuazione di disposizioni comunitarie - Entrambi in vigore dal 26 maggio 2016**

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Supplemento Ordinario, n. 16, i seguenti due decreti legislativi riguardanti **la messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura**:

**1) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83**, recante *"Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico"*.

**2) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84**, recante *"Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13"*.

Entrambi i decreti sono **in vigore dal 26 maggio 2016**.

Il **D.Lgs. n. 83/2016**, apportando modifiche al D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 (*Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico*), aggiorna la disciplina vigente, alla luce delle nuove disposizioni comunitarie (*direttiva 2014/31/UE del 26 febbraio 2014*), con l'obiettivo di definire **i requisiti essenziali degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico** che garantiscano un livello elevato di affidabilità e sicurezza.

Sono altresì disciplinati le responsabilità e gli obblighi a carico del fabbricante e degli altri operatori della filiera di distribuzione, nonché le procedure di controllo della conformità.

E' consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di strumenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/23/CE e ad essa conformi, **immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016**.

Il **D.Lgs. n. 84/2016**, apportando modifiche al D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 (*Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura*), aggiorna le disposizioni vigenti, alla luce delle disposizioni comunitarie (*direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014*), in materia di requisiti cui devono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio, con l'obiettivo di tutelare il pubblico contro il rischio di ottenere risultati scorretti dalle operazioni di misurazione effettuate mediante strumenti utilizzati in talune funzioni di misura.

In particolare, le nuove norme disciplinano i **requisiti essenziali cui devono conformarsi gli strumenti di misura**.

Sono inoltre disciplinati le responsabilità e gli obblighi a carico del fabbricante e degli altri operatori della filiera di distribuzione, nonché le procedure di controllo della conformità.

La disciplina si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza, con l'obiettivo di tutelare il pubblico contro il rischio di ottenere risultati scorretti dalle operazioni di misurazione.

In entrambi i decreti viene previsto che, con un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni, dovranno essere individuate le **tariffe per le attività di valutazione della conformità**, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, e le relative **modalità di versamento** delle medesime tariffe. Tali tariffe dovranno essere **aggiornate almeno ogni due anni**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo di entrambi i decreti clicca qui.](#)

#### **4. TACHIGRAFI "INTELLIGENTI"- Pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 di attuazione del regolamento 165/2014/UE**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L139 del 26 maggio 2016, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016**, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.

Il **Regolamento (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014**, che ha abrogato il Regolamento CEE n. 3821/85 e modificato il Regolamento CE n. 561/2006, ha introdotto **tachigrafi digitali di seconda generazione**, detti «**tachigrafi intelligenti**», che includono una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (*global navigation satellite system - GNSS*), una comunicazione remota a fini di diagnosi precoce e un'interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti.

I nuovi dispositivi si dicono "**intelligenti**" perchè collegati ad un sistema globale di navigazione satellitare; saranno una vera e propria "**scatola nera**" degli automezzi, in grado di registrare in automatico posizione iniziale e finale di ogni percorso, velocità e distanze, e dunque di monitorare costantemente le condizioni di guida e di riposo del conducente.

I nuovi tachigrafi consentiranno la trasmissione dei dati via wireless alle Autorità di controllo competenti, che potranno così controllare i veicoli a distanza, senza doverli necessariamente fermare. Ciò ridurrà in maniera esponenziale il numero dei controlli su strada, potendo le Autorità concentrarsi su veicoli con dati sospetti, che saranno poi oggetto di controllo approfondito.

Gli agenti di controllo in ogni Stato membro dell'UE dovranno essere formati ed attrezzati in modo da poter analizzare i dati del tachigrafo utilizzando un metodo comune. E' dunque essenziale che le regole siano, finalmente, applicate ovunque nell'UE in modo paritario.

Ai sensi dell'articolo 48, il Regolamento (UE) n. 165/2014, formalmente in vigore dal 1° marzo 2014, è divenuto efficace soltanto a partire dal 2 marzo 2016, ad eccezione di alcune norme che, invece, sono state applicate già dal 2 marzo 2015.

L'installazione dei tachigrafi "intelligenti" diventerà obbligatoria **entro tre anni** per i veicoli pesanti di nuova immatricolazione (art. 10) ed **entro quindici anni** per tutti i veicoli pesanti circolanti nel territorio comunitario (art. 3).

Il **nuovo regolamento di esecuzione 2016/799**, oltre a stabilire le specifiche per i requisiti tecnici per la costruzione dei tachigrafi intelligenti (contenute nell'Allegato 1C), reca le disposizioni necessarie all'applicazione uniforme dei seguenti aspetti riguardanti i tachigrafi:

a) *registrazione della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero del conducente;*

b) *diagnosi precoce remota di eventuali manomissioni o uso improprio dei tachigrafi intelligenti;*

- c) interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti;  
d) le prescrizioni amministrative e tecniche per le procedure di omologazione dei tachigrafi, compresi i meccanismi di sicurezza.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento 2016/799 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento 165/2014 clicca qui.](#)

## **5. INTERMEDIARI FINANZIARI - Cessati gli elenchi generale e speciale - Sostituiti da un Albo unico tenuto dalla Banca d'Italia**

La Banca d'Italia, con un comunicato apparso sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che **dal 12 maggio 2016**, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs n. 141 del 13 agosto 2010 (recante "*Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*"), di aver **cessato la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari**, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. "T.U.B." - Testo Unico Bancario), nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato decreto, e che pertanto **tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati**.

Da tale data, possono continuare a esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal T.U.B. e dalle relative norme di attuazione (D.M. 2 aprile 2015, n. 53), **soltanto gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 T.U.B., hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della Legge n. 241/90 e non ancora concluso**.

Sono **intermediari finanziari ex art. 106** i soggetti, iscritti nel relativo elenco, che esercitano nei confronti del pubblico in via professionale l'attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi, così come definite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 (G.U. del 3 aprile 2009 S.G. n.78).

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo, prevedendo **l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari** che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia.

Lo scenario normativo declinato dal nuovo Titolo V del T.U.B. circoscrive alla sola erogazione del credito in qualsiasi forma nei confronti del pubblico la riserva di attività a favore degli intermediari finanziari, **superando il preesistente dualismo** tra intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U.B. e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U.B. e **prevedendo un albo unico per gli intermediari finanziari**.

Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultavano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. "T.U.B."), potevano continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010). **Tale periodo transitorio è terminato il 12 maggio 2016**.

La Banca d'Italia, con la **circolare n. 288 del 3 aprile 2015**, aveva a suo tempo fornito chiarimenti per l'esatta individuazione della tempistica prevista dalla nuova normativa per l'iscrizione nel nuovo "**Albo unico**" di cui all'art. 106 TUB, come modificato dal dall'art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010. In concreto, la domanda di autorizzazione per il passaggio all'albo unico doveva essere presentata dagli intermediari finanziari - in precedenza iscritti nell'elenco generale di cui all'Articolo 106 del T.U.B. e nell'elenco speciale di cui all'Articolo 107 del T.U.B. - nel rispetto delle disposizioni contenute nella citata circolare 288/2015 per le società già esistenti. Le date previste erano le seguenti:

- *entro il 12 ottobre 2015, per gli intermediari già iscritti nell'elenco speciale di cui all'Articolo 107 del TUB;*

- *entro il 12 febbraio 2016, per gli intermediari già iscritti nell'elenco generale di cui all'Articolo 106 del TUB.*

Quanto alle **società di nuova costituzione**, l'autorizzazione, occorrente per lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti, di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, **doveva essere richiesta prima dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese**.

In conclusione: in base alla recente riforma del Titolo V del T.U.B., entrata in vigore l'11 luglio 2015, gli intermediari finanziari sono ora autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di



finanziamento sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di garanzie, e iscritti in un apposito albo previsto dall'art. 106 del TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010.

Nel medesimo albo sono iscritti i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro; i *servicer* delle operazioni di cartolarizzazione, cioè quei soggetti che esercitano l'attività di riscossione di crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999; le società fiduciarie.

LINK:

[Per accedere al sito della Banca d'Italia e consultare il comunicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Banca d'Italia e consultare l'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 288/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per una sintesi sulle novità introdotte con la riforma del Titolo V del T.R.B. clicca qui.](#)

## **6. AMMINISTRATORI GIUDIZIARI - Dal 30 maggio 2016 iscrizione solo online**

Il Ministero della Giustizia ha comunicato che, **dal 30 maggio 2016**, tutti gli avvocati e i commercialisti interessati, per iscriversi all'Albo degli amministratori giudiziari, devono presentare una **domanda online**, accedendo al portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Chi avesse già presentato la domanda in forma cartacea, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.M. 160/2013, dovrà inviarla nuovamente in versione telematica poiché **l'Albo sarà tenuto soltanto in formato elettronico**.

Con **Provvedimento del Direttore Generale della Giustizia Civile del 18 maggio 2016** è stato approvato il «*modello di domanda per iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari*», contenente l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

Per il **versamento del contributo** per l'iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari, di cui all'art. 6 del D.M. 19 settembre 2013, n. 160, la modalità attualmente prevista è quella del **bonifico bancario** sul capitolo di entrata n. 3531, tramite la Tesoreria provinciale di Roma, le cui coordinate bancarie sono: IT51B0100003245348011353100.

Nella causale del bonifico si dovrà fare riferimento alla quota di iscrizione nell'albo degli amministratori giudiziari.

Sono comunque validi i versamenti effettuati tramite diversa tesoreria provinciale a condizione che siano riferiti al capitolo di entrata sopra indicato.

Ricordiamo che l'**Albo degli amministratori giudiziari** è stato istituito presso il Ministero della Giustizia con il D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14.

Con successivo **D.M. 19 settembre 2013, n. 160** è stato approvato il regolamento con il quale sono state dettate le disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari e le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Con il **decreto del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati 26 gennaio 2016** è stato, infine, disposto che l'Albo fosse tenuto con modalità informatica, come già previsto dall'art 3, comma 1, del regolamento n. 160/2013, in conformità a quanto previsto dal CAD e dal presente decreto.

LINK:

[Per accedere al portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modello di domanda e la relativa guida per la compilazione clicca qui.](#)

## **7. CARTELLE ESATTORIALI - Dal 1° giugno 2016 la notifica viene effettuata via PEC - Dubbi sulla validità del canale telematico da parte di alcune CTP**

A decorrere **dal 1° giugno 2016**, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avverrà unicamente mediante **posta elettronica certificata (PEC)**, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale INI-PEC.

Per i **contribuenti persone fisiche**, non ricompresi nelle suddette categorie giuridiche, l'utilizzo dello strumento telematico rimarrà, invece, **facoltativo**. In tali ipotesi, la notifica via PEC sarà, pertanto,

consentita solo in seguito ad esplicita richiesta in tal senso da parte del privato cittadino e a condizione che l'indirizzo di posta elettronica certificata sia stato dichiarato al momento della sottoscrizione della richiesta stessa o comunicato successivamente all'Agente della riscossione.

Viene così data attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'**articolo 14 del D.Lgs. 159/2015** (*Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23*), attuativo della delega fiscale.

Digitalizzare la trasmissione delle cartelle esattoriali servirà a "*potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente*".

Nel caso di **indirizzo PEC non valido o inattivo**, la notificazione dovrà eseguirsi "*mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione*".

Analogamente si dovrà procedere nel caso in cui la **casella di posta elettronica risultasse satura** anche dopo un secondo tentativo di notifica, effettuato decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **nota del 29 aprile 2016, n. 119934**, ha rimarcato l'obbligo per i professionisti di attivare un indirizzo PEC e di comunicarlo all'Ordine professionale di appartenenza, il quale sarà, a sua volta, tenuto ad inviare ed aggiornare puntualmente l'elenco degli indirizzi all'indice nazionale INI-PEC, di cui il Concessionario si riserva la consultazione nonché l'estrazione, anche in forma massiva.

Segnaliamo, infine, due pronunce, emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) di Lecce (n. 611 del 26 febbraio 2016) e di Napoli (n. 1817 del 12 maggio 2016), che hanno, in qualche modo, **messo in dubbio la validità del canale telematico**, concludendo per la sua nullità, a discapito di quanto sostenuto dalla legge e dal codice dell'amministrazione digitale.

A parere dei giudici, la notifica a mezzo PEC non offrirebbe, infatti, le stesse garanzie di una raccomandata tradizionale dal momento che ad essere trasmesso al contribuente non sarebbe l'originale della cartella di pagamento, ma solo una sua copia informatica, peraltro priva di qualsiasi attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Tale copia sarebbe, pertanto, sprovvista di valore giuridico in quanto inidonea a garantire la sua identità, in tutto o in parte, all'originale che, in tal caso, rimarrebbe nella disponibilità esclusiva di EQUITALIA.

## **8. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Affitto di aziende o di ramo di azienda - Nuova circolare del Comitato Nazionale**

**L'affitto di azienda o di ramo di azienda può rientrare tra i casi di variazione dell'iscrizione all'Albo per cui è previsto il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico.**

A precisarlo è il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la **Circolare del 27 maggio 2016, n. 536**, recante: "*Affitto d'azienda*".

Con tale circolare il Comitato Nazionale ha, infatti, fornito alcuni chiarimenti in tema di variazioni dell'iscrizione che prevedano il trasferimento della stessa ad un diverso soggetto giuridico (es. *fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, conferimenti, ecc.*), tematica che trova attualmente disciplina nella **Delibera n. 7 del 25 novembre 2014**, recante: "*Variazione dell'iscrizione all'Albo*".

Secondo il Comitato la circostanza in esame si verifica quando l'affitto ha una durata non inferiore ad anni cinque, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, una durata almeno pari al residuo periodo di validità dell'iscrizione.

In tali ipotesi vanno quindi seguite le istruzioni già fornite dallo stesso Comitato con la citata Delibera n. 7 del 25 novembre 2014, che riassumiamo brevemente nei seguenti tre punti:

**1)** Nei casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, l'impresa cui viene trasferita l'iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne **comunicazione tramite PEC** alla Sezione regionale competente presentando una apposita dichiarazione, corredata, ove necessario, dall'appendice alla polizza fideiussoria già prestata riportante gli estremi della variazione intervenuta.

La Sezione regionale **rilascia una ricevuta**, che deve accompagnare il provvedimento d'iscrizione in corso di validità affinché l'impresa possa giovare di quanto disposto dall'articolo 18, comma 5, del Dm 120/2014. In difetto l'attività non può essere proseguita.

**2)** Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, la Sezione regionale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa. Tale termine può essere interrotto, per non più di una volta, qualora risulti necessario acquisire ulteriori

elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della comunicazione non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla Sezione regionale gli elementi e la documentazione richiesti.

3) Qualora l'impresa non provveda all'invio di quanto richiesto, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Sezione regionale, la Sezione stessa delibera l'avvio del procedimento disciplinare di cui all'articolo 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 536/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Delibera n. 7/2014 comprensiva dei due allegati clicca qui.](#)

## **9. CERTIFICATO DI PROPRIETA' DIGITALE (CdPD) - Il TAR del Lazio accoglie il ricorso dell'UNASCA contro l'ACI - Possibile ora ottenere anche il certificato in formato cartaceo**

La **circolare n. 005/0007641/15, del 28 settembre 2015**, con la quale l'Automobile Club Italia (ACI) dettava istruzioni di servizio per l'introduzione del **"Certificato di proprietà digitale" (CdPD)**, nell'ambito del cosiddetto progetto *Semplific@uto*, è stata annullata.

La decisione l'ha presa il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la **Sentenza n. 05861/2016 Reg. Prov. Coll. - n. 14486/2015 Reg. Ric., depositata il 17 maggio 2016**, che ha accolto il ricorso proposto da UNASCA (*Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica*).

L'UNASCA aveva sollevato la questione principalmente per **due motivi**: innanzitutto il fatto che l'ACI, nel dettare istruzioni a seguito della introduzione del Certificato di Proprietà digitale, ha in realtà tentato di *"modificare la disciplina sostanziale e la consegna cartacea del certificato, invocando impropriamente l'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale, che però non conferisce ad ACI alcun potere di effettuare la riforma oggetto della circolare"*, e inoltre per il fatto che, attraverso il progetto *Semplific@uto*, ACI ha, in sostanza, tentato di *"precostituire il proprio ruolo prima che la riforma ne svuoti le funzioni trasferendole al Ministero"*.

La sentenza del TAR del Lazio ha dunque accolto il ricorso, condannando l'ACI al pagamento delle spese di giudizio e degli onorari e **annullando la citata circolare ACI del 28 settembre 2015** nelle parti in cui **"sostituisce il rilascio del Certificato di Proprietà del veicolo con la Attestazione di presentazione formalità e senza possibilità di ottenere il Certificato in formato cartaceo, neppure su richiesta della parte"**.

Ricordiamo che il **"Certificato di proprietà"**, che ha sostituito il foglio complementare, è il **documento che attesta lo stato giuridico attuale del veicolo** ed è rilasciato dalle unità territoriali dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Non è un documento necessario per la circolazione del veicolo, ma deve essere custodito con cura dal proprietario del veicolo ed è necessario per presentare ogni successiva richiesta al PRA.

**Dal 5 ottobre 2015** il Certificato di Proprietà dei veicoli a motore è diventato digitale. Chiunque acquisti un veicolo, nuovo o usato, **non riceve più il consueto Certificato di Proprietà cartaceo ma una ricevuta dell'avvenuta registrazione** che contiene anche il **codice di accesso personalizzato** con il quale visualizzare online il documento.

Ma la polemica continua. Secondo il direttore del servizio PRA (il Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'ACI), **"Il TAR ha riconosciuto la piena legittimità del Certificato di Proprietà digitale introdotto dall'ACI. E non avrebbe potuto fare altrimenti, stanti le norme dettate sin dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale"**. La recente sentenza del TAR prevede solo che, nel caso un cittadino ne faccia esplicita richiesta, il Certificato di Proprietà possa ancora essere rilasciato in **forma cartacea**, utilizzando la modulistica del 1992.

La digitalizzazione del Certificato di Proprietà - secondo l'ACI - ha come obiettivo principale proprio quello di **semplificare la vita degli automobilisti**, soprattutto di quelli meno attenti alla gestione dei documenti della propria auto.

Del resto, i vantaggi del CdP digitale sono evidenti e innegabili: la carta scompare e i certificati, nella loro versione digitale, vengono custoditi negli archivi informatici del PRA, senza alcun onere, né rischio per gli automobilisti.

Intanto, l'ACI ha presentato **EasyCar ("Auto facile")**, un mosaico di servizi digitali, sviluppato in linea con le indicazioni del Codice per l'**amministrazione digitale**, che interessa i quasi 40 milioni di automobilisti italiani. Tassello principale di *EasyCar* è il Certificato di Proprietà Digitale.

LINK:

[Per scaricare il testo della Sentenza del TAR del Lazio clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ACI del 28 settembre 2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ACI clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sui nuovi servizi digitali progettati e realizzati da ACI clicca qui.](#)

## **10. CRESCITA DIGITALE - Sottoscritti da CONSIP e AgID i contratti per i servizi di connettività e di sicurezza della rete - Aggiudicati i primi due lotti della gara per i servizi cloud**

Sottoscritti i contratti per **servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività** (gara SPC Connettività) e aggiudicati primi due lotti della gara SPC Cloud inerenti ai servizi di cloud computing e di sicurezza applicativa.

Così **CON.S.I.P.** (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) e **AgID** (Agenzia per l'Italia digitale) hanno compiuto un fondamentale passo avanti per favorire l'implementazione dei progetti di "Crescita Digitale" da parte delle Pubbliche Amministrazioni:

I servizi previsti dai contratti sono finalizzati all'attuazione del **piano triennale ICT della Pubblica Amministrazione**, il documento che definirà un indirizzo unitario, una visione sistemica e l'allocatione delle risorse per lo sviluppo dei sistemi informativi di tutta la pubblica amministrazione italiana.

Le aziende che hanno sottoscritto i contratti quadro per la fornitura dei servizi di connettività sono **Tiscali**, aggiudicatario del 60% del valore del contratto, **BT Italia** e **Vodafone Italia** assegnatari ciascuno del 20%.

La firma arriva dopo le sentenze del TAR del Lazio che hanno respinto i ricorsi dei concorrenti non risultati aggiudicatari.

La gara prevede, per sette anni e per un valore complessivo di 2,4 miliardi di euro, la fornitura di servizi di trasporto dati in protocollo IP, servizi di sicurezza di rete e servizi di comunicazione VoIP, con un consistente risparmio per la Pubblica amministrazione.

Il **Lotto 1** della gara SPC Cloud - dedicato ai servizi di cloud computing nelle tre modalità Infrastructure As A Service (IAAS), Platform As A Service (PAAS) e Software As A Service (SAAS) - è stato aggiudicato al RTI composto da **Telecom Italia, Poste Italiane, Postel, Postecom e HPE Service Italia**.

Il **Lotto 2** - che riguarda i Servizi di gestione delle identità digitali, di autenticazione per l'accesso ai servizi e di sicurezza applicativa - è stato aggiudicato al RTI composto da **Finmeccanica, IBM Italia, Fastweb e Sistemi Informativi**.

Ogni amministrazione potrà aderire ai contratti quadro beneficiando di costi contenuti, di elevati standard qualitativi e della riduzione del time-to-market dei progetti. I risparmi deriveranno non solo dalla riduzione dei costi unitari dei servizi ma anche da quella dei costi amministrativi per le gare delle singole PA, non più necessarie.

LINK:

[Per saperne di più e accedere al sito dell'AgID clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e accedere al sito della CONSIP clicca qui.](#)

## **11. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - In arrivo una integrazione della modulistica per le istanze di modifica - Pronta la bozza di decreto**

Con **decreto direttoriale del 25 maggio 2016**, a firma del Direttore Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA), il Ministero dell'Ambiente ha predisposto una **integrazione dei formati da utilizzare per presentare comunicazioni ed istanze relative a modifiche di installazioni soggette ad AIA statale e non già sottoposte a VIA**, attualmente contenuti nel Decreto DVA/86 del 15 marzo 2016.

Tale integrazione si è resa necessaria, come si legge nel provvedimento in questione, al fine di inserire "una sezione dedicata a mettere in evidenza le motivazioni per le quali il gestore ritiene non sussistere la possibilità di effetti negativi sull'ambiente determinati dalla realizzazione del progetto".

Conseguentemente, il gestore di un impianto ex Allegato VII, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006 che intenda apportare una modifica alla relativa installazione, per la quale non ha richiesto né la VIA né la verifica di



assoggettabilità alla VIA, deve riportare i seguenti **elementi aggiuntivi**, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero all'istanza di cui al comma 2 del medesimo articolo:

– una **relazione descrittiva** delle modifiche progettate, delle motivazioni di tali modifiche e delle relative modalità esecutive;

– una **checklist** che evidenzi la sussistenza o meno (anche potenziale) di effetti ambientali significativi e negativi connessi all'attuazione delle modifiche in progetto, in conformità con il formato di cui all'Allegato 1 del Decreto del 25 maggio 2016 in questione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **12. AIUTI DI STATO - Dalla Commissione europea le nuove linee guida**

Lo scorso 19 maggio la Commissione europea ha adottato una nuova **Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato**, che rappresenta un passo avanti nel processo di modernizzazione della disciplina avviato nel 2012. Si tratta del primo documento che era previsto per il processo di modernizzazione degli aiuti ma che finora era rimasto a livello di bozza.

Le linee guida contenute nella comunicazione possono aiutare le **autorità pubbliche** e le **imprese** a determinare in quali casi le misure di sostegno pubblico possono essere concesse senza chiedere l'autorizzazione prevista dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Obiettivo della Comunicazione è quello di chiarire, alla luce della giurisprudenza delle Corti europee, il significato dei diversi requisiti in presenza dei quali un aiuto di Stato è considerato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107.1 TFUE ed è pertanto vietato.

La Comunicazione chiarisce innanzitutto la **nozione di impresa** per distinguere quelle situazioni nelle quali l'intervento pubblico ha natura economica rispetto a quelle in cui ha natura di esercizio di poteri pubblici. Solo nel primo caso infatti è possibile applicare l'articolo 107.1.

La Commissione si sofferma su quei settori, come sanità, previdenza ed istruzione, che sono tradizionali ambiti di intervento pubblico ma che hanno subito parziale modifica nel corso del tempo con un crescente intervento di soggetti privati nella fornitura. È necessario in questi casi distinguere quando l'attività sia economica o meno; a tal fine vengono utilizzati alcuni indicatori come ad esempio la corrispondenza o meno della prestazione al pagamento effettuato.

La Commissione procede quindi ad analizzare separatamente i diversi requisiti: quello dell'**utilizzo di risorse pubbliche e della loro imputabilità allo Stato**; quello del **vantaggio** conferito dall'aiuto con il principio dell'investitore privato; quello della **selettività** del vantaggio stesso; e infine quelli relativi agli **effetti dell'aiuto** rispettivamente sugli scambi tra stati membri e (anche solo in via potenziale) sulla concorrenza.

Attenzione specifica viene prestata ad alcune **situazioni controverse**.

In particolare la Comunicazione si sofferma sul problema degli aiuti sotto forma di **misura fiscale** che hanno presentato negli ultimi tempi nuovi fronti di intervento (cfr. le decisioni della Commissione in materia di *tax rulings*).

Rispetto alla bozza precedente maggiore spazio viene dato al problema dell'interpretazione della disciplina con riferimento ai casi di **finanziamento delle infrastrutture**.

(Fonte: Assonime)

LINK:

[Per scaricare il testo della Comunicazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

## **13. PASSAPORTO PER I SERVIZI - Aperta una consultazione pubblica fino al 26 luglio**

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere pareri e opinioni su alcune iniziative nell'ambito della strategia per il mercato unico, riguardanti la possibilità d'introduzione di un **passaporto per i servizi nei settori fondamentali dell'economia**, e gli ostacoli normativi alle imprese nei servizi di costruzione e anche in altri importanti settori.

La **direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006** (c.d. "**Direttiva servizi**") ha imposto agli Stati membri di eliminare le restrizioni alle prestazioni nel loro territorio e ha ammesso l'obbligo di richiedere determinati requisiti, solo nei casi in cui essi siano proporzionati e giustificati da un motivo prevalente di interesse generale.

La direttiva prevede, inoltre, un regime distinto per i fornitori stabiliti in altri Stati membri e che lavorano esclusivamente su base transfrontaliera. Gli Stati membri devono garantire che i **prestatori transfrontalieri** intenzionati a fornire servizi nel loro territorio siano soggetti esclusivamente a requisiti giustificati dalla tutela dell'ordine pubblico, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente, nella misura in cui tali requisiti siano proporzionati.

Nonostante i progressi compiuti nell'attuazione della direttiva, l'**83%** delle imprese ritiene che nel **mercato unico** persistano ancora procedure troppo complesse che ostacolano lo sviluppo delle rispettive attività negli Stati membri, dove molto spesso non esistono procedure elettroniche e le tempistiche sono poco chiare.

Attraverso l'introduzione di un **passaporto per i servizi** i fornitori di servizi avrebbero a disposizione uno strumento di facile accesso per iniziare a lavorare in un altro Paese dell'Unione: il passaporto, infatti, consentirebbe alle aziende di relazionarsi con un unico interlocutore seguendo una sola procedura elettronica, comune a livello europeo, in tempi brevi.

Lo strumento, inoltre, potrebbe aiutare anche le PMI ad espandersi a livello transfrontaliero, migliorando le relazioni tra Stati membri in un'ottica di trasparenza e di realizzazione di un mercato unico dei servizi.

La consultazione è rivolta principalmente a **imprese e utenti di servizi, associazioni di consumatori, organizzazioni aziendali, camere di commercio, sindacati, istituti di ricerca, istituzioni ed enti pubblici**, ma ovviamente ogni cittadino è libero di esprimersi.

La consultazione è **aperta sino al 26 luglio 2016**.

LINK:

[Per accedere alla consultazione pubblica clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sulla strategia per il mercato unico clicca qui.](#)

#### **14. RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo recante la revisione delle disposizioni in materia di trasparenza e lotta alla corruzione**

Il Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante **revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**.

Il decreto è stato adottato in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il provvedimento normativo introduce significative modifiche sia al decreto legislativo n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che alla legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

In particolare, al fine di rafforzare la trasparenza amministrativa, il provvedimento normativo:

a) *ridefinisce l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione distinguendo, tra l'altro, fra **società in controllo pubblico** e **società in partecipazione pubblica** (art. 3);*

b) *consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni tramite il sito internet denominato "**Soldi pubblici**" gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (art. 5);*

c) *introduce una forma di **accesso civico** più ampia rispetto a quella precedente in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche a quelli per i quali tale obbligo non esiste, salvo che l'accesso pregiudichi alcuni rilevanti interessi pubblici o privati (art. 6);*

d) *razionalizza e precisa gli **obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, i titolari di incarichi dirigenziali nonché i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza** (artt. 13 e 14);*

e) *individua i soggetti responsabili per la **violazione degli obblighi di trasparenza** nonché i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni (art. 37 e 38).*

In tema di prevenzione alla corruzione, il decreto legislativo precisa i contenuti e i procedimenti di adozione del **Piano nazionale anticorruzione** e dei **Piani triennali di prevenzione della corruzione**.

Il piano nazionale anticorruzione adottato dall'ANAC sarà più semplice, snello e di facile attuazione per le pubbliche amministrazioni che dovranno recepirlo nei propri piani triennali di prevenzione della corruzione (art. 41).

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, in tema di accesso civico è stato eliminato l'obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti, è stata esplicitata la prevista gratuità del

rilascio di dati e documenti, è stato stabilito che l'accoglimento o il rifiuto dell'accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato, è stato previsto che l'accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

## **15. CINQUE PER MILLE - Pubblicati gli elenchi definitivi**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli **elenchi definitivi degli Enti del volontariato** e delle **Associazioni sportive dilettantistiche** che hanno presentato richiesta di ammissione alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF per il 2016.

Gli elenchi sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati il 134 maggio scorso per eliminare duplicazioni, correggere dati anagrafici errati e per inserire enti riammessi a seguito della verifica di errori di iscrizione.

L'elenco degli **Enti della ricerca scientifica e dell'università** e quello degli **Enti della ricerca sanitaria**, pubblicati nella stessa data non hanno. Invece, subito modifiche.

Nel complesso ammonta a **51.724 unità** il numero dei candidati in corsa per la ripartizione dei fondi.

Per quanto concerne i prossimi adempimenti, i **legali rappresentanti degli enti beneficiari** sono tenuti a trasmettere alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente, **entro il 30 giugno 2016**, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la persistenza dei requisiti.

Gli stessi tempi e le stesse regole valgono anche per le **Associazioni sportive dilettantistiche**, i cui rappresentanti legali dovranno, però, presentare la documentazione richiesta alla struttura del CONI competente per territorio.

Anche quest'anno, verranno ammessi al beneficio anche gli **"Enti ritardatari"** che presenteranno le domande di iscrizione e le successive integrazioni documentali **entro il 30 settembre 2016**.

Per la regolarizzazione i richiedenti dovranno tuttavia versare una sanzione di **250,00 euro**, utilizzando il modello F24 (codice tributo 8115).

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda d'iscrizione relativa a ogni settore (7 maggio 2016, per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche e 30 aprile 2016, per gli enti della ricerca scientifica e dell'università e quelli della ricerca sanitaria).

L'Agenzia comunica anche che, per agevolare la consultazione degli elenchi è stato realizzato un apposito **motore di ricerca**.

LINK:

[Per scaricare gli elenchi dal sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

## **16. ANTINCENDIO - Il Ministero dell'Interno pubblica l'elenco dei materiali e dei prodotti omologati**

Con **Lettera Circolare del 4 aprile 2016, n.4031**, il Ministero dell'Interno ha riportato *"l'Elenco dei materiali e prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco, delle porte resistenti al fuoco, degli estintori di incendio portatili e carrellati, con atto di omologazione in corso di validità al 31 dicembre 2015*.

**L'allegato I** riporta l'elenco dei materiali e dei prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi e per gli effetti del D.M. 26 giugno 1984 *"Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"* (G.U. 25 agosto 1984, n. 234 S.O.).

**L'allegato II** riporta l'elenco delle porte resistenti al fuoco omologate ai sensi e per gli effetti dei:

- **D.M. 27 gennaio 1999** *"Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura"* (G. U. 24 febbraio 1999 n. 45 - S.O.);
- **D.M. 20 aprile 2001** *"Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni"* (G. U. del 4 maggio 2001 n. 102 - S.O.);
- **D.M. 21 Giugno 2004** *"Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura"* (G.U. del 5 luglio 2004 n. 155 - S.O.).

**L'allegato III** riporta, invece, l'elenco degli estintori carrellati di incendio omologati ai sensi e per gli effetti del D.M. 6 marzo 1992 *"Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio"* (G. U. del 19 marzo 1992, n. 66 - S.O.).

**L'allegato IV** riporta infine, l'elenco degli estintori portatili di incendio omologati ai sensi e per gli effetti del D.M. 7 gennaio 2005 *"Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio"* (GU del 4 febbraio 2005, n. 28).

LINK:

[Per scaricare il testo della lettera-circolare del Ministero dell'Interno clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco clicca qui.](#)

## **17. MICOLOGI - Aggiornato il registro nazionale**

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, il Ministero della Salute ha reso noto che, con **decreto dirigenziale del 12 febbraio 2016**, a firma del dott. Giuseppe Ruocco, è stato aggiornato il **registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo**, in applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto 29 novembre 1996, n. 686.

Il micologo ha il compito di riconoscere e controllare i funghi epigei freschi e conservati, nell'ambito di strutture pubbliche (ispettorato micologico delle ASL) o private (responsabile del controllo nella filiera produttiva).

I criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità sono state stabilire con il citato D.M. 29 novembre 1006, n. 686.

L'attestato di micologo viene rilasciato dalle Regioni e Province autonome, a seguito di partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico, secondo programma ministeriale e con obbligo di frequenza ed esame finale.

Le Regioni e Province autonome provvedono alla iscrizione dei micologi in registri regionali e il Ministero della Salute provvede alla redazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del registro nazionale dei micologi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dell'allegato riportante l'aggiornamento del Registro nazionale micologi clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il Registro nazionale micologi aggiornato al 12 febbraio 2016 clicca qui.](#)

## **18. DIPENDENTI PUBBLICI ITALIANI - Da una ricerca FORUM PA una fotografia poco incoraggiante**

Hanno una media di cinquant'anni, sono **vecchi, mal distribuiti e sfiduciati**. Ma costano 7 miliardi in meno dell'anno scorso, 120 miliardi meno che in Francia e 75 miliardi meno che nel Regno Unito.

È la fotografia dei dipendenti pubblici italiani, messi a **confronto con i colleghi francesi e britannici**, scattata dalla ricerca di FORUM PA in occasione della ventisettesima edizione della Manifestazione, che si è aperta il 24 maggio 2016 al Palazzo dei Congressi di Roma.

**L'indagine si concentra sui cambiamenti avvenuti nei tre Paesi dal 2007 a oggi.**

Sono numerosi gli ambiti indagati dalla ricerca, che evidenzia diverse problematiche in Italia. Tra queste, l'**invecchiamento degli impiegati**, che sfiorano i 50 anni di età media e non vedono entrare giovani: quelli con meno di 35 anni erano il 10,3 % nel 2011 e ora sono l'8%, contro il 25% del Regno Unito e il 27% della Francia. In più, gli impiegati sotto i 25 anni, ossia assunti direttamente dall'Università, sono praticamente assenti (0,9% e quasi tutti nelle carriere militari).

Altro fattore rilevato dall'indagine è la **riduzione delle spese per gli stipendi dei dipendenti pubblici**, che sono infatti diminuiti dai 171,6 miliardi del 2009 a 164,26 miliardi nel 2015, mentre sono cresciuti in Francia (da 254,1 a 281,7 miliardi) e in UK (da 186,7 a 238,82); la media dei Paesi UE è passata da 115,3 miliardi nel 2009 a 130 miliardi nel 2015.

I dipendenti pubblici italiani **costano molto meno** che nei due Paesi di confronto per via del blocco dei contratti e della riduzione del personale, ma la tenuta del rapporto tra costo del personale pubblico e PIL, che si è ridotto dal 10,9% nel 2007 al 10,6% nel 2015, non è stato pagato da una profonda riorganizzazione della macchina pubblica, come è invece avvenuto, per esempio, in UK. Così, la situazione non è più sostenibile. In più, se in alcuni comparti, come la scuola, si sono persi circa centomila dipendenti dal 2007 e nelle regioni e negli enti locali, gli impiegati si sono ridotti di oltre 43mila unità, sono cresciuti invece di oltre 23mila unità quelli delle regioni a Statuto speciale. I **dipendenti pubblici italiani non sono quindi troppi**: sono il 14,7% rispetto al totale degli occupati italiani (erano il 15,1% nel 2007) e sono in numero minore sul totale degli occupati se raffrontati agli altri Paesi (Francia 21,9%, UK 17,7%).

Sono però **mal distribuiti**: si passa dai 95 impiegati pubblici per 1.000 abitanti in Valle d'Aosta ai 41 in Lombardia; inoltre calano dove il numero era già basso (in Campania, -13% dal 2007 al 2014) e



crescono dove erano già molto sopra la media (+10% in Trentino, dove erano già oltre 76 per 1000 abitanti).

In controtendenza è la crescita per la “**Spesa per incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza**”: è aumentata di circa il 21% dal 2007.

**Fallimentari si sono rivelate sino ad ora** (ma i numeri consolidati si fermano al 2014) **le politiche di mobilità**: in tutto, gli spostamenti nel 2014 sono stati 27.421, cioè meno dell'uno per mille.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 23 AL 31 MAGGIO 2016)

**1) Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare 6 maggio 2016, n. 3689/C:** Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico. (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2016 – Supplemento ordinario n. 15).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 30 marzo 2016, n. 78:** Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80:** Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione). (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Suppl. Ord, n. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81:** Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Suppl. Ord, n. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82:** Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione). (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Suppl. Ord, n. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83:** Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Suppl. Ord, n. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84:** Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Suppl. Ord, n. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85:** Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Suppl. Ord, n. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86:** Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Suppl. Ord, n. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87:** Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 24 febbraio 2016, n. 88:** Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 12 maggio 2016:** Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Legge 26 maggio 2016, n. 89:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 42/2016, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**14) Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90:** Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**15) Decreto Legislativo 31 maggio 2016, n. 92:** Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**16) ISTAT - Comunicato:** Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2016, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 23 AL 31 MAGGIO 2016)

**1) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2016**, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 138/1 del 26 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2016**, sulla sicurezza delle ferrovie. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 138/102 del 26 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016**, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 139/1 del 26 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Non so come la pensi tu, ma **Albert Einstein** diceva che:

**LA DIFFERENZA TRA UN  
GENIO E UNO STUPIDO  
E' CHE  
IL GENIO HA DEI LIMITI.**

**Buona giornata !**